



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## **Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: D.Lgs.n. 152/2006, artt. 214 e 216 - Ditta "Tenerelli Vincenzo" - Capurso - Iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n.84 del 20 ottobre 2014 si è disposta nuova organizzazione dei Servizi di questo Ente istituendo, tra gli altri, il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.348 del 27.12.2017 è stato conferito all' Arch. Nicolò Visaggio, l'incarico dirigenziale del Servizio "Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";

#### **Richiamati :**

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- il Decreto Ministeriale n.350/1998;
- il Decreto Ministeriale 5.2.1998 e smi;
- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- l'art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto dell'Ente;

#### **Visto che:**

- con nota acquisita in atti al prot. n.134884 del 16.11.2017, la ditta Tenerelli Vincenzo, con sede legale ed operativa in Capurso alla Via Casamassima ex SS 100, Km.11+200, in catasto al foglio di mappa n.4 particella n.369 sub 9, legalmente rappresentata dall'omonimo titolare, comunicava, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06, l'inizio dell'attività delle operazioni di sola messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie: 3.1 – 3.2 – 5.7 – 5.8 – 5.16 e 5.19 del D.M. 5.2.98, per una quantità di 2500 t/a e uno stoccaggio istantaneo di 30 t/die.
- con nota prot. n.142721 del 1.12.2017, il Servizio scrivente in esito alla comunicazione di inizio attività innanzi citata, chiedeva documentazione integrativa e contestualmente invitava la ditta proponente a formalizzare l'istanza al SUAP ed a trasmettere per il tramite dello stesso le integrazioni richieste, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, rammentando che nelle more dell'acquisizione delle stesse il procedimento di iscrizione rimaneva sospeso e conseguentemente, l'esercizio delle operazioni recupero dei rifiuti non poteva essere intrapreso.

- con nota acquisita in atti al prot. n. 17340 dell'8.2.2018, pervenuta per il tramite del Suap, la ditta proponente trasmetteva documentazione integrativa;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 23692 del 20.02.18, la Ditta proponente trasmetteva relazione tecnica integrativa e sostitutiva di alcuni punti a quella già trasmessa in data 27.10.2017;

**Vista ed esaminata la documentazione acquisita in atti ed in particolare:**

- nulla osta igienico sanitario della ASLBA SISP Area Metropolitana, prot. n. 19077/UOR09 del 23.01.2018;
- attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Settore – Assetto del Territorio -SUE del Comune di Capurso prot. n. 13036 del 29.06.2017;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale la ditta dichiara, ai sensi dell'art.3 comma 3 del DPR n.39/2013 di non avvalersi dell'Autorizzazione unica ambientale per la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06 e smi;

**Preso atto**, di quanto precisato nella relazione tecnica pag. 15, in atti, che l'area di intervento non rientra in nessuna area soggetta a rischio esondazione o area a pericolosità idraulica;

**Preso atto, altresì**, di quanto precisato dalla ditta proponente con la relazione tecnica integrativa prodotta in allegato alla nota 23692/2018;

**Rilevato**, altresì, dall'istruttoria svolta, agli atti del procedimento, che l'intervento in oggetto non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via secondo i criteri stabiliti dalla Lr. n. 11/2001 e smi e dalla parte II Dlgs 152/06 e smi, così come integrati dal DM 52 del 30.03.2015;

**Atteso, inoltre, che:**

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:  
*"..La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

...

*Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.*

...

*Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "*in debito conto nello svolgimento delle proprie attività*";

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € 10.000 come di seguito specificato:
- A - Garanzie per operazioni di recupero R13 è pari a:

max	{	€ 145 x 30 t per attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 4.350
		€ 10.000, importo minimo da garantire per le attività di recupero (operazioni di R13)

**Ritenuto**, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € 10.000 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali citate, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale;

**Accertato**, pertanto, che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre l'iscrizione nel registro delle imprese – ex art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/06;

**Attestato** che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti responsabile del procedimento e il Sig Giuseppe Vinella, in qualità di istruttore, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 – bis ex L.n.241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n.445;

**Visto** l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

**Visto** l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 “Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia” e successivo aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015;

#### D E T E R M I N A

**1) di iscrivere** ai sensi dell'art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta “**Tenerelli Vincenzo**”, legalmente rappresentata dall'omonimo titolare Tenerelli Vincenzo CF TNRVCN76H22A662R, con sede legale ed operativa in Capurso alla Via Casamassima ex SS 100 Km. 11+200, al n. 555 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata svolta su area in catasto al foglio di mappa n.4 p.lla n. 369 sub 9, della superficie di 270 mq. circa, così come individuata nell'allegata planimetria “**B**”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2) di stabilire**, che la ditta “**Tenerelli Vincenzo**”, potrà esercitare le attività di sola messa in riserva R13 per le tipologie di rifiuti non pericolosi 3.1 – 3.2 – 5.7 – 5.8 – 5.16 e 5.19 di cui all'allegato 1– suballegato 1 – D.M.A. 5/2/1998 e s.m.i., per una quantità di 2500 t/a e un quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili pari a 30 t.

**3) le attività di recupero che la Ditta potrà esercitare sono le seguenti:**

Punto del D.M. 05.02.98 All.1 sub. 1 <i>Tipologia rifiuto</i>	Codici CER	Quantità tonn/annue	Capacità Massima stoccabile (tonn.)	Attività di recupero	Operazione di recupero

<b>3.1</b>	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	100	3	/	R13
<b>3.2</b>	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [200140] [191203]	100	3	/	R13
<b>5.7</b>	[160216] [170402] [170411]	400	4	/	R13
<b>5.8</b>	[160118] [160216] [160122] [170401] [170411]	400	4	/	R13
<b>5.16</b>	[160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206]	750	8	/	R13
<b>5.19</b>	[160216] [160214] [200136]	750	8	/	R13

**4) la Ditta è obbligata**, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata ai precedenti **punti 2 e 3)**. In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità Competente e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, dovrà essere attivata la procedura di Verifica di assoggettabilità a Via oppure la procedura di Via;

**5) di dare atto** che le garanzie, determinate per l'importo pari a **€ 10.000**, come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, secondo quanto previsto nell'allegato **A** al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

**6) l'esercizio** dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

**a)** il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 6<sup>^</sup> del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € 51,65, con **bonifico bancario IT38T010100401510000046768**, intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, indicando Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale del richiedente e tipo di attività e classe di appartenenza;

**b)** dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e smi;

- per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo **massimo di 360 giorni**; tutte le aree di **stoccaggio** dovranno essere dotate di appositi cartelli **con indicazione dei Codici CER** relativi ai rifiuti stoccati;

- dovrà essere tenuto, presso la propria sede, **registro di carico e scarico dei rifiuti**, ai sensi dell'**art. 190 del D.Lgs. 152/06**, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;

- le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;

- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;

- il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice;

- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;

- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio.

**c) si dovrà altresì comunicare annualmente (entro il 31 gennaio) a questo Servizio:**

- Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (con indicazione del codice Cer, attività di trattamento effettuata, produttore e conferitore) - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;

- La quantità di rifiuti conferita all'impianto e sottoposta alle operazioni di messa in riserva (R13), nonché la corrispondente quantità di materiale in uscita dall'impianto specificando i soggetti destinatari abilitati al ricevimento - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;

- Tariffe di conferimento;

- Quantità e qualità dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice Cer, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf);

- I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni; Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto (comunicazione dei principali parametri in formato editabile .xls e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi);

**7) la durata dell'iscrizione** ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento con avvertimento che, sei mesi prima della scadenza, la Ditta è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi degli artt. 216 del D.Lgs. n.152/06;

**8) la mancata osservanza** di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge comporteranno l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 Dlgs 152/06 e eventuale cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata;

**9) di stabilire** che l'inosservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge o negligenze costituiscono motivo di inefficacia dell'iscrizione

**10) di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari.

**11) di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa.

**12) di riservarsi** l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del D.Lgs. n. 152/2006.

**13) di far salve** le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune od altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistica.

**14) di notificare** il presente provvedimento alla ditta **Tenerelli Vincenzo**, nonché di trasmettere lo stesso alla Regione Puglia - Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al Suap del Comune di Capurso alla A.U.S.L. BA, al Sindaco della Città Metropolitana e al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge.

**15) di rendere noto** che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica e dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n.1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente  
Arch. Nicolò Visaggio

il responsabile del procedimento  
Dott. Armando Diamanti  
l'Istr. Giuseppe Vinella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'